

## **TI\_GERICHTE 12.2000.102 vom 16. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.102)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.102 du 16 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.102 del 16 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.102

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00102 Lugano 16 giugno 2000/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa DI.2000.00012 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 2/3 marzo 2000 da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ in materia di assunzione di una prova peritale a futura memoria che il Pretore ha accolto con decreto 17 marzo 2000. Ed ora, presentata la perizia dal perito arch. \_\_\_\_\_ in data 26 aprile 2000, sull'appello 9 giugno 2000 della ditta convenuta nei confronti del decreto di stralcio 6 giugno 2000 del Pretore e della pedissequa decisione con la quale sono dichiarate irricevibili le eccezioni, sollevate dalla stessa convenuta dopo aver conosciuto il contenuto della perizia, riguardanti la mancanza di urgenza per l'ammissibilità di alcuni quesiti e la competenza del foro adito. Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che per l'art. 451 CPC i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili; che, a maggior ragione, non si può entrare nel merito di un appello nei confronti di una decisione che chiude la procedura di assunzione della prova a futuro nemmeno per questioni riguardanti il foro competente che la parte convenuta non ha mai sollevato al momento di discutere l'istanza nei confronti della quale ha persino dichiarato di non opporsi; che, infatti, il foro di Leventina è competente per l'art. 450 cpv. 1 litt. a) CPC e l'eccezione di foro deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC) al momento di discutere l'istanza, ultima possibilità per sollevare tal eccezione (in analogia con la procedura di merito che indica nella risposta tale stadio preclusivo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98 m. 8); che anche la questione dell'urgenza o meno di alcuni quesiti peritali non può essere oggetto di impugnativa cantonale di fronte all'accoglimento, come in realtà si è verificato, dell'istanza di prova a futuro; che l'appello di \_\_\_\_\_ è così irricevibile, come lo sarebbe stato se presentato nei confronti del decreto di ammissione della perizia, e come tale può essere sancito nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC; che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante; per i quali motivi vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. L'appello 9 giugno 2000 di \_\_\_\_\_ è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione alle parti. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.